REGOLAMENTO (CE) N. 687/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2002
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 578/2002 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [4].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2002.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

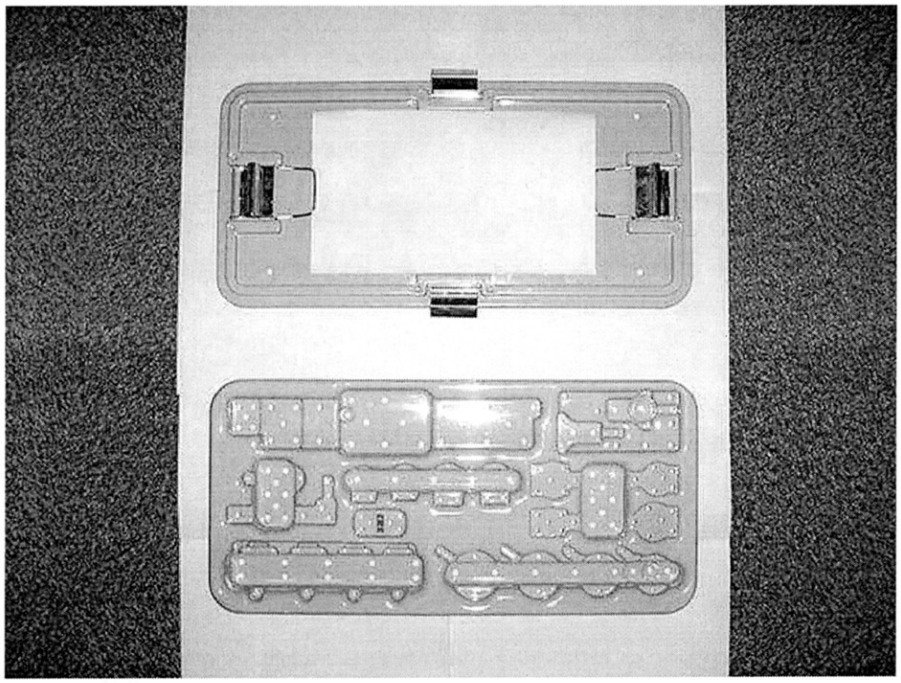
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 97 del 13.4.2002, pag. 1.
[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[4] GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Prodotto (di dimensioni lung. × larg. × alt. = 52,5 × 25 × 4,5 cm), progettato per contenere strumenti chirurgici, costituito da due parti separate in plastica sagomata e perforata. Le due parti si sovrappongono e si agganciano mediante degli ancoraggi metallici su ogni lato. La parte superiore è provvista di due maniglie metalliche La parte inferiore incorpora degli alloggiamenti specificamente progettati per contenere detti strumenti Il prodotto è presentato senza i summenzionati strumenti Cfr. fotografia A (*)	3926 90 99	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 99 Il prodotto non può essere considerato un accessorio di uno srumento o di un apparecchio chirurgico del codice NC 9018
2. Dispositivo palmare per il posizionamento globale (GPS) avente dimensioni alt. × larg. × prof. = 8 × 17,3 × 6,5 cm), dotato di un display a cristalli liquidi a sedici colori (con una diagonale di 10,4 cm) e di diversi pulsanti di controllo. Il dispositivo è dotato di un ricevitore a dodici canali paralleli capace di captare e seguire continuamente il segnale di dodici satelliti, al fine di calcolare ed aggiornare la posizione; il dispositivo è inoltre dotato di un'antenna amovibile e funziona mediante pile o alimentatore elettrico 10-35 V CC Il dispositivo è fornito dei seguenti accessori: una staffa di montaggio, un'antenna esterna a sezione ribassata, un adattatore per accendisigari, un cavo per l'aggiornamento dei dati, un manuale di utilizzo ed una custodia per il trasporto Cfr. fotografia B (*)	8526 91 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8526, 8526 91 e 8526 91 90 Il dispositivo non soddisfa le condizioni della sezione II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata, poiché non è destinato ad essere incorporato in un aeromobile civile
3. Articolo costituito da una piattaforma di alluminio ideata per starvi in piedi, provvista di una piccola ruota posteriore. La parte anteriore è collegata con una barra sterzante regolabile in altezza che può essere bloccata ed è dotata di una piccola ruota e di un manubrio completo di impugnature Questo articolo è ripiegabile nel punto di connessione tra la bara sterzante e la piattaforma Questo articolo può essere utilizzato sia dai ragazzi che dagli adulti Cfr. fotografia C (*)	9501 00 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 della sezione XVII, nonché dal testo dei codici NC 9501 e 9501 00 90 Il prodotto è considerato come un giocattolo a ruote, ideato per essere utilizzato dai ragazzi, anche se può essere utilizzato dagli adulti Il testo della voce 9501 non esclude l'utilizzo dell'articolo da parte degli adulti
4. Modello ridotto di aereo di tipo Boeng 767-300ER, presentato allo stato non assemblato, in materiale plastico, in scala 1/200, di dimensioni: lunghezza cm 27, larghezza cm 24,5, altezza cm 8. Il modello è costituito dai seguenti elementi: — una fusoliera o parte principale, — 2 ali, ciascuna dotata di un motore, — un'ala di coda, — un timone di coda, — un sostegno, — una base La base ed entrambi i lati della fusoliera recano il nome di una compagnia aerea. Il timone di coda, i motori e la base recano il logo della compagnia aerea Cfr. fotografia D (*)	9503 20 10	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 20 e 9503 20 10 Questo articolo è un modello ridotto per il divertimento

(*) Le fotografie hanno un carattere puramente indicativo.



A



B



C



D